



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'appello di Catania, sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Graziella Parisi	Presidente
Dott.ssa Maria Clara Sali	Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano	Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 147/2020 R.G. promossa da

[REDACTED] c.f. **[REDACTED]**, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Barbarino del foro di Catania, giusta procura in atti

appellante

contro

CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI – C.I.P.A.G., c.f. 80032590582, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Harald Bonura del foro di Roma

Appellata

E NEI CONFRONTI DI

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già RISCOSSIONE SICILIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Silvana Dolei

Appellata

Oggetto: *opposizione a cartella di pagamento.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

  impugnava la cartella di pagamento n. 29320160011586083, con la quale era stato intimato il pagamento di somme a titolo di mancato versamento dei contributi soggettivo minimo, soggettivo integrativo e di maternità per l'anno 2013, oltre sanzioni e spese, adducendo di non svolgere neppure in via occasionale la libera professione di geometra. Il Tribunale, nella resistenza della Cassa professionale e dell'agente della riscossione, rigettava l'opposizione con sentenza n. 5318/2019, ritenendo che, a norma dello Statuto della C.I.P.A.G., l'iscrizione all'Albo dei Geometri comportasse l'automatica iscrizione alla Cassa professionale e la presunzione di esercizio della libera professione, non superata da prova contraria.

Il soccombente proponeva appello con ricorso del 3.3.2020, instando per l'accoglimento dell'opposizione. La C.I.P.A.G. chiedeva il rigetto del gravame. La Riscossione Sicilia s.p.a. concludeva analogamente.

Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata posta in decisione in data 7.4.2022, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera h), del d.l. 18/20, compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche scritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Si dà atto in via preliminare che, a decorrere dal primo ottobre 2021, l'Agenzia delle Entrate Riscossione (A.D.E.R.) è subentrata *ex lege* nei rapporti sostanziali e processuali già in capo alla Riscossione Sicilia s.p.a..
2. Con unico articolato motivo l'appellante deduce l'erronea interpretazione ed applicazione della normativa legale e regolamentare che disciplina l'obbligo di iscrizione alla Cassa professionale da parte dei geometri iscritti all'Albo, nonché violazione delle regole di riparto dell'onere della prova, prova che era stata comunque fornita in giudizio, essendo stato documentato, fra l'altro, che

nell'anno 2013 era dipendente a tempo indeterminato della cooperativa sociale Don Bosco, con mansioni di ufficiale postale.

3. Il gravame è fondato.
4. Si osserva al riguardo, per quel che qui rileva, che la cartella di pagamento oggetto di opposizione è stata emessa per il recupero del contributo soggettivo minimo, del contributo integrativo minimo e del contributo di maternità, oltre accessori, relativi all'anno 2013.
5. Secondo l'orientamento dei giudici di legittimità, che questa Corte non ha motivo di disattendere, “ *Ai sensi della disciplina dettata dalla legge 4 febbraio 1967, n. 37, Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali, sono obbligatoriamente iscritti alla "Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri" istituita con legge 24 ottobre 1955, n. 990, tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri. 9. La Legge 20 ottobre 1982, n. 773, Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ha quindi distinto all'art. 22, tra gli iscritti all'albo che esercitano la libera professione con carattere di continuità, a seconda se fossero o meno iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, consentendo in tale ultimo caso la non iscrizione alla Cassa. Nel sistema di tale ultima legge, l'occasionalità dell'attività svolta dall'iscritto all'albo rilevava ai fini dell'esclusione dai benefici delle prestazioni previdenziali (potendo la giunta esecutiva della Cassa provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata, ai sensi del co. 7 del citato articolo 22), ma non anche ai fini contributivi, prevedendosi in ogni caso un obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art. 10). 10. In tale contesto legale, l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla cassa, e*

l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima. Nell'esercizio del potere regolamentare la Cassa a decorrere al 2003 ha ribadito l'automatismo di iscrizione di cui alla legge del 1967 e specificato che l'obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di attività effettiva, ancorché saltuaria ed occasionale. Per i soggetti tenuti all'iscrizione alla Cassa, dunque, non rileva la mancata produzione effettiva di reddito professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso ed anche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negative. 12. Il sistema regolamentare della Cassa, dunque, non ha esteso l'obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggetti, ma si è limitato a definire, nell'ambito del nuovo assetto, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla legge 335 del 1995 che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti. 13. Ne deriva la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla cassa degli iscritti all'albo e al pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della Cassa all'esito della sua privatizzazione. “(Cass. sez. lav. n. 4658/2021, nonché, tra le tante, Cass. n. 1410/2022).

6. Ne consegue che l'iscrizione all'Albo dei geometri, pacifica in causa, comporta non solo l'automatica iscrizione alla Cassa (già prevista dalle leggi n. 36/67 e n.773/82), ma anche l'obbligo di versare il contributo soggettivo minimo, il contributo integrativo minimo ed il contributo di maternità, a prescindere dalla produzione di reddito derivante dall'esercizio continuativo della libera professione ed a prescindere dall'esercizio di altra attività soggetta al versamento della relativa contribuzione.
7. A tal riguardo, la Suprema Corte, in fattispecie analoghe, ha da tempo chiarito che *“il concetto di "esercizio della professione" va interpretato non in senso statico e rigoroso, bensì tenendo conto dell'evoluzione subita nel mondo*

contemporaneo (rispetto agli anni a cui risale la normativa di "sistema" dettata per le varie libere professioni) dalle specifiche competenze e dalle cognizioni tecniche libero professionali;- ciò ha comportato la progressiva estensione dell'ambito proprio dell'attività professionale, con occupazione, da parte delle professioni, di tutta una serie di spazi inesistenti nel quadro tipico iniziale e, specificamente, per la professione di ingegnere, l'assunzione di connotazioni ben più ampie e di applicazioni diversificate rispetto a quelle originariamente previste, cosicché deve ritenersi ricompreso, oltre all'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi), anche l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un "nesso" con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipologicamente propria della sua professione;

- ne discende l'esclusione della sussistenza dell'obbligo contributivo solamente nel caso in cui non sia, in concreto, ravvisabile una connessione tra l'attività svolta e le conoscenze tipiche del professionista, in linea con quanto suggerito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 402 del 1991 (resa a proposito del contributo integrativo dovuto dagli avvocati e procuratori), laddove è stato affermato che il prelievo contributivo in parola è collegato all'esercizio professionale e che per tale deve intendersi anche la prestazione di attività riconducibili, per loro intrinseca connessione, ai contenuti dell'attività propria della libera professione, vale a dire le prestazioni contigue, per ragioni di affinità, a quelle libero professionali in senso stretto, rimanendone escluse solamente quelle che con queste non hanno nulla in comune;

- ne' può ritenersi che rilevi in contrario la circostanza che la L. n. 143 del 1949 non contempli espressamente l'attività di amministratore di società, attesa la estrema estensione, verificabile in base alla

lettura della legge citata, delle attività tipicamente professionali esercitabili dall'ingegnere e la non esaustività della tariffa, come emerge dal contenuto dell'art. 5 dell'allegato alla legge, relativo alle prestazioni professionali retribuite con il sistema "a discrezione ossia a criterio del professionista", che qualifica, come tali, una serie di attività di consulenza e ricerca, contemplando poi conclusivamente, nel senso dell'applicazione del medesimo sistema di determinazione degli onorari, "anche le prestazioni simili". (cfr. Cass. 14684/2012 e Cass. 5827/2013).

8. Tanto ricordato, l'art. 5 dello Statuto C.I.P.A.G prevede che “ *Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 30/6/1994 n. 509.*
9. Ritiene la Corte che la mancata prova dell' invio del modello 3/03, previsto dalla delibera consiliare numero 123/2009, approvata con D.M. 14.7.2009, se, da un lato, giustifica l'iscrizione a ruolo dei contributi da parte della Cassa professionale, dall'altro, non preclude all'iscritto la possibilità di offrire in giudizio prova, anche di carattere presuntivo, idonea a superare la presunzione di esercizio della professione scaturente dal permanere dell'iscrizione all'Albo, per come correttamente ritenuto dal Tribunale.
10. Ciò posto, dalla documentazione versata in primo grado (cfr in particolare, modello UNILAV, estratto conto contributivo, modello CUD 2014, provvedimento di concessione dell'indennità di disoccupazione), emerge che l'appellante nell'anno 2013 svolgeva mansioni di ufficiale postale alle dipendenze della Cooperativa Sociale Don Bosco, esercente servizi di posta

privata, la quale ha versato la relativa contribuzione da lavoro dipendente all'ente Inps.

11. Trattandosi di rapporto di lavoro subordinato ad orario *full time* e tenuto conto altresì del contemporaneo svolgimento di attività di gestore e conduttore della Palestra di Judo dello stadio comunale "A. Massimino" del comune di Mascalucia, quale Presidente dell' A.S.D. Yamato Judo Clan, in regime di convenzione di durata decennale, stipulata in data 4.10.2012 (all. 21), la Corte ritiene idoneamente superata la presunzione di cui all'art. 5 dello Statuto della C.I.P.A.G. ossia sufficientemente dimostrato che l'appellante non ha esercitato, neppure in via occasionale, attività riconducibile a quella di geometra nell'anno in questione.
12. L'opposizione alla cartella di pagamento va pertanto accolta.
13. Le spese del doppio grado si compensano integralmente, in considerazione dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali nella materia in questione.

P. Q. M.

La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello avverso la sentenza n. 5318/2019 del Tribunale di Catania e, per l'effetto, accoglie l'opposizione alla cartella di pagamento n. 29320160011586083;

compensa tra tutte le parti le spese processuali.

Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 7.4.2022.

Il Cons. estensore

(dott.ssa Maria Clara Sali)

Il Presidente

(dott.ssa Graziella Parisi)